

Dispositivo

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

(¹) GU C 212 del 2 settembre 2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 gennaio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — **The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department**

(Causa C-294/06) (¹)

(Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Art. 6, n. 1, primo trattino — Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro — Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari — Incidenza sul diritto di soggiorno)

(2008/C 64/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Nozione di lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina turca impiegata alla pari alla quale è stato accordato un permesso di soggiorno per un periodo di due anni al fine di svolgere tale attività — Cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno per seguire un corso di studi e di un permesso di lavoro che autorizzava a svolgere un massimo di venti ore settimanali nel corso dell'anno di studi

Dispositivo

Il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest'ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione. Tale circostanza non può, di conseguenza, impedire al detto cittadino di avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo.

(¹) GU C 237 del 30.9.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2008
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-387/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Settore delle telecomunicazioni — Art. 8, nn. 1, 2, lett. b), e 3, lett. c), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Reti di telefonia fissa e di telefonia mobile — Terminazione delle chiamate — Traffico in entrata — Limitazione dei poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni)

(2008/C 64/14)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e M. Shotter, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, nn. 1, 2, lett. b), e 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108, pag. 33) ed ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis — Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

(Causa C-532/06) (¹)

(Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Realizzazione di uno studio sull'accatastamento, sull'urbanizzazione e sull'atto di applicazione per un centro abitato — Criteri applicabili come «criteri di selezione qualitativa» o «criteri di aggiudicazione» — Offerta economicamente più vantaggiosa — Rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara — Determinazione successiva di coefficienti di ponderazione e di sottocriteri per i criteri di aggiudicazione — Principio di parità di trattamento degli operatori economici e obbligo di trasparenza)

(2008/C 64/15)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos

Convenuti: Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis — Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os «Filon» OE, Nikolaos Sideris

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 36 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Criteri di aggiudicazione dell'appalto — Fissazione a posteriori, nel corso della procedura di aggiudicazione, del coefficiente di ponderazione di ciascun criterio

Dispositivo

L'art. 36, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza che ne discende, osta a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice determini in un momento successivo coefficienti di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Paul Chevassus-Marche/Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME)

(Causa C-19/07) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Diritto alla provvigione di un agente incaricato di una zona geografica — Operazioni concluse senza intervento del preponente)

(2008/C 64/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Paul Chevassus-Marche